

Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari

FINALITA'

Il presente disciplinare tecnico fissa i criteri e le modalità di applicazione per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari sul territorio della Regione Campania, sulla base di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 6 luglio 2005 e quanto stabilito dalla legge 11 novembre 1996, n. 574.

Lo spandimento sui suoli agricoli delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari deve avere esclusivamente utilizzo agronomico. Esso deve essere effettuato al fine di migliorare la fertilità dei terreni, attraverso l'utilizzazione delle sostanze nutritive, ammendanti e dell'acqua in esse contenute. Ciò dovrà essere effettuato tenendo conto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito di spandimento, salvaguardando le acque superficiali e di falda, limitando le esalazioni maleodoranti e nel rispetto delle norme igienico sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche vigenti.

1) DIVIETI

È fatto divieto di spandimento delle acque di vegetazione e/o delle sanse umide:

- in terreni non adibiti ad uso agricolo;
- nei boschi;
- nei giardini e nelle aree di uso pubblico;
- nelle aree di cava;
- in terreni investiti da colture orticole in atto;
- in terreni a distanza inferiore ai 10 metri dai corsi d'acqua, misurati a partire dalle sponde e dagli inghiottitoi e doline, ove non diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione;
- in terreni a distanza inferiore ai 10 metri dall'inizio dell'arenile per le acque marino costiere e lacuali;
- in terreni situati a distanza inferiore ai 300 metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni sotterranee e superficiali di acque destinate al consumo umano (ai sensi dell'art. 4 del DPR 24 maggio 1988, n. 236);
- in terreni situati a distanza inferiore ai 200 metri dai centri abitati;
- in terreni con pendenza maggiore del 15% (se privi di adeguate sistemazioni idraulico agrarie volte ad evitare il ruscellamento);
- in terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e, in ogni caso, in terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a 10 metri;
- in terreni gelati, innevati, saturi di acqua o inondati;
- in terreni adibiti, nella stessa campagna olearia, all'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici, delle acque di vegetazione e delle sanse umide;
- in terreni che, dalla tabella di valutazione dell'attitudine dei suoli allo spandimento dei reflui oleari (allegato VA), risultano non adatti allo spandimento delle acque di vegetazione (terreni che ricadono nella classe di attitudine N);

2) MISURE PRECAUZIONALI

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 574/96, lo spandimento delle acque di vegetazione deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze nei terreni in modo da evitare conseguenze negative sulla qualità dell'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 574/96, lo spandimento delle acque di vegetazione si intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idrico sull'intera superficie dei terreni, in modo da evitare fenomeni di ruscellamento.

Pertanto sono obbligatorie per gli utilizzatori misure precauzionali per i suoli che, dalla tabella di valutazione di attitudine allo spandimento delle acque di vegetazione, ricadono nelle classi S2 (mediamente adatti allo spandimento delle acque di vegetazione) e S3 (poco adatti allo spandimento delle acque di vegetazione) (allegato VA).

a) Suoli con pendenza elevata, per i quali il fattore limitante è la capacità di infiltrazione.

Nei suoli con elevata pendenza, ai fini di evitare il problema legato al rischio di ruscellamento delle acque di vegetazione, sarà obbligatorio adottare le sistemazioni idraulico agrarie opportune per la regimazione delle acque.

Le tecniche di lavorazione dovranno essere trasversali alle linee di massima pendenza, con attrezzi che evitino l'eccessivo sminuzzamento del terreno.

Sarà necessaria un'adeguata copertura del suolo con vegetazione spontanea e/o con residui di potatura per attenuare i rischi legati al ruscellamento.

Attraverso l'adozione combinata di dette misure si possono spandere le acque di vegetazione anche nei suoli con limitazioni dovute alla eccessiva pendenza.

b) Suoli con tessitura grossolana e/o elevata quantità di scheletro e/o poco profondi, per i quali il fattore limitante è la capacità di ritenzione

Per i terreni a tessitura grossolana, o con elevate quantità di scheletro, o dove la profondità utile alle radici risulta scarsa, si dovranno frazionare gli apporti di acque di vegetazione al terreno e allungare l'intervallo di tempo tra le singole somministrazioni.

c) Suoli con reazione acida e/o con difficoltà di drenaggio, per i quali il fattore limitante è la capacità di accettazione

Nei suoli che presentano problemi di reazione acida l'eventuale presenza di calcare attivo garantisce un'azione tampone. Pertanto, nel caso in cui esso risulti assente, sarà obbligatorio neutralizzare le acque di vegetazione prima del loro utilizzo.

Nei suoli che presentano difficoltà di drenaggio si dovrà favorire l'aerazione del terreno con interventi agronomici che favoriscano i processi ossidativi della sostanza organica contenuta nelle acque di vegetazione.

3) COMUNICAZIONE

Il legale rappresentante del frantoio e/o l'utilizzatore che intende avviare allo spandimento le acque di vegetazione e/o le sanse umide, è tenuto a presentare ogni anno apposita comunicazione al Sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni sui quali dovrà avere luogo lo spandimento stesso, almeno trenta giorni prima della distribuzione.

Qualora i siti di spandimento ricadano nel territorio di due o più comuni, la comunicazione deve essere effettuata ad ognuno dei Sindaci interessati.

Il Sindaco, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione, ovvero dei risultati dei controlli (di cui al paragrafo 10), può impartire con motivato provvedimento specifiche prescrizioni oltre quelle previste dalla presente norma, inclusi i limiti di accettabilità, nonché sospendere o vietare lo spandimento.

4) CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione di cui al paragrafo 3 deve essere compilata in tutte le sue parti avvalendosi dell'apposito modello (Modello AV1), allegato alla presente disciplina.

La comunicazione è così articolata:

Parte A) – dichiarazione a cura del titolare del frantoio e caratteristiche del frantoio;

Parte B) – dichiarazione a cura del titolare del sito di spandimento e caratteristiche del sito;

Parte C) – dichiarazione a cura del titolare del contenitore per lo stoccaggio.

Alla comunicazione deve essere allegata una relazione tecnica redatta da un agronomo, perito agrario, agrotecnico o geologo, iscritto nel rispettivo albo professionale. La relazione tecnica deve essere redatta secondo lo schema allegato alla presente disciplina (allegato RT). Essa dovrà contenere le indicazioni relative al sito di spandimento, al trasporto e alle modalità di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide e dovrà essere accompagnata dalla relativa cartografia.

Per gli spandimenti successivi al primo sarà presentata esclusivamente la comunicazione compilata secondo il modello allegato alla presente disciplina, denominato Modello di comunicazione successiva (Modello AVS).

Le comunicazioni dovranno essere conservate per almeno 5 anni ed esibite in caso di controllo.

5) LIMITI DI ACCETTABILITA'

L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione è consentita nel rispetto dei limiti di accettabilità annui previsti dall'art. 2 della legge 574/96 e dall'art. 4 comma 3 del Decreto Legislativo 6 luglio 2005, ovvero:

a) per le acque di vegetazione provenienti da impianti a ciclo tradizionale il limite massimo ammesso è di 50 m³/ettaro/anno.

b) per le acque di vegetazione provenienti da impianti a ciclo continuo il limite massimo ammesso è di 80 m³/ettaro/anno.

c) per le acque di vegetazione provenienti da impianti di tipo misto (tradizionali e continui), se le acque di vegetazione non sono gestite separatamente, ma sono miscelate, occorre rispettare il limite di accettabilità di 50 m³/ettaro/anno.

Per le sanse umide si applicano i seguenti limiti di accettabilità:

10 m³/ettaro/anno, se prodotte da impianti a ciclo tradizionale;

15 m³/ettaro/anno, se prodotte da impianti a ciclo continuo.

Per anno si intende il periodo di tempo che intercorre tra il 1° settembre ed il 31 agosto dell'anno successivo.

6) STOCCAGGIO

I contenitori per lo stoccaggio delle acque di vegetazione devono essere progettati e realizzati a regola d'arte con tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare il buon funzionamento nel tempo e nel rispetto di tutte le norme vigenti.

Nelle fasi di stoccaggio delle acque di vegetazione è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, agroindustriali o con rifiuti di cui al Dlgs 22/97.

La capacità dei contenitori per lo stoccaggio dovrà essere sufficiente a contenere le acque di vegetazione nei periodi in cui l'impiego agronomico è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative. In ogni caso il periodo di stoccaggio non può avere una durata superiore a 30 giorni.

Pertanto la capacità minima dei contenitori per lo stoccaggio dovrà tener conto:

a) del volume delle acque di vegetazione comprensivo delle acque di lavaggio delle olive, prodotte in 15 giorni, calcolato sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle 8 ore;

b) di un franco di sicurezza di almeno 10 cm;

c) dell'apporto delle acque meteoriche che possono incrementare il volume delle acque di vegetazione se non si dispone di coperture adeguate.

Ai fini del calcolo di tale capacità di cui al punto a), si utilizza la seguente formula:

$$\text{capacità contenitori (m}^3\text{)} = \frac{\text{capacità potenziale in 8 ore (Kg)} \times r \times 15 \text{ (giorni)}}{1000}$$

dove:

- capacità potenziale in 8 ore: quantità complessiva di olive lavorate in 8 ore dagli impianti del frantoio (espressa in Kg);
- r = coefficiente dipendente dal tipo di impianto. Tali coefficienti saranno successivamente indicati in una Guida esplicativa redatta dalla Regione.

Le strutture di stoccaggio delle acque di vegetazione devono essere a tenuta ed il loro fondo impermeabilizzato naturalmente o artificialmente allo scopo di impedire l'inquinamento del terreno, delle acque di falda e delle acque superficiali.

Per i contenitori realizzati in terra, qualora il suolo che li delimita presenti un coefficiente di permeabilità $K > 1 \times 10^{-7}$ cm/s, il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artificiale e posto su un adeguato strato di argilla di riporto. Essi inoltre devono essere dotati, intorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.

I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione esistenti alla data di entrata in vigore del DM 6 luglio 2005 devono essere adeguati alle presenti disposizioni entro due anni. Per i frantoi localizzati in aree urbanizzate, l'adeguamento dei contenitori di stoccaggio può avvenire entro un termine non superiore a tre anni.

7) TRASPORTO

Nella fase di trasporto delle acque di vegetazione è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, agroindustriali o con rifiuti di cui al Dlgs 22/97.

Il documento di trasporto (Modello T), timbrato e vidimato dal Sindaco per ciascuna campagna olearia, deve accompagnare sempre il movimento delle acque di vegetazione e/o delle sanse, al di fuori del corpo aziendale in cui è ubicato il frantoio. Dovrà essere compilato in ogni sua parte, in quattro copie, conservato per due anni ed esibito in caso di controllo. Delle quattro copie:

- una copia sarà conservata a cura del titolare del frantoio;
- una copia sarà conservata dal trasportatore, tale copia dovrà accompagnare il trasporto delle acque di vegetazione dal frantoio al sito di spandimento;
- una copia sarà conservata dal titolare del sito di spandimento;
- una copia, controfirmata dal titolare del sito di spandimento, dovrà essere restituita al titolare del frantoio entro sette giorni dall'acquisizione delle acque di vegetazione.

Ferme restando tutte le altre definizioni stabilite dalla legge 574/96 e dal DM 6 luglio 2005, "per corpo aziendale si intende una porzione continua di terreno facente parte di un'unica azienda, non interrotto da fattori di discontinuità quali strade, corsi d'acqua, ecc. Non costituiscono fattori tali da configurare l'esistenza di due o più corpi, piccoli canali, sentieri poderali, muriccioli, siepi, nonché aree di servizio delle coltivazioni. Il numero di corpi fa riferimento alla superficie totale dell'azienda."

8) STOCCAGGIO, TRASPORTO E MODALITA' DI SPANDIMENTO DELLE SANSE UMIDE

Nelle fasi di stoccaggio e trasporto delle sanse umide è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici, agroindustriali o con i rifiuti di cui al Dlgs n. 22/97.

I contenitori per lo stoccaggio devono avere capacità sufficiente a contenere le sanse umide nei periodi in cui l'impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative.

I contenitori per lo stoccaggio delle sanse umide devono essere adeguatamente impermeabilizzati, così come per le acque di vegetazione, per evitare fenomeni di percolazione e infiltrazione.

Il trasporto delle sanse umide deve essere effettuato con le stesse modalità di trasporto delle acque di vegetazione (par. 7), evitando fenomeni di perdita e di diffusione di esalazioni.

Lo spandimento delle sanse umide deve essere seguito, nell'arco temporale di 48 ore, da adeguato interrimento attraverso lavorazioni agro meccaniche.

9) REGISTRO DELL'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E/O DELLE SANSE UMIDE E QUADERNO DI MOLITURA

I titolari della comunicazione sono obbligati a tenere un "Registro dell'utilizzazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide" sul quale devono annotare i movimenti dei reflui dai contenitori di stoccaggio ai siti di spandimento.

Il Registro, composto da fogli numerati e vidimati dal Sindaco, deve essere aggiornato entro 24 ore, con l'indicazione:

- della data in cui avviene lo spandimento delle acque di vegetazione e/o delle sanse umide;
- della quantità di acque di vegetazione e/o sanse umide espressa in metri cubi;
- del suolo adibito ad uso agricolo su cui è effettuato lo spandimento delle acque di vegetazione e/o delle sanse umide;
- dei dati catastali e del tipo di uso agricolo dei suoli su cui è effettuato lo spandimento delle acque di vegetazione e/o delle sanse umide;
- delle modalità di trasporto e di distribuzione delle acque di vegetazione e/o delle sanse umide.

Il Registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo per tutta la durata di validità della comunicazione.

Il titolare e/o legale rappresentante del frantoio è obbligato a tenere un "Quaderno di molitura", composto da fogli numerati e vidimati dal Sindaco, aggiornato, per ciascuna campagna olearia, con l'indicazione giornaliera della quantità di olive molite, espressa in tonnellate, e della relativa data di molitura. Tale Quaderno va tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo per tutta la durata della validità della comunicazione.

Copia del Registro e del Quaderno di molitura va inviata al Sindaco del comune competente dall'utilizzatore delle acque di vegetazione e/o delle sanse umide e dal titolare e/o legale rappresentante del frantoio, entro e non oltre 30 giorni dalla fine della campagna di spandimento.

10) CONTROLLI E MONITORAGGIO

I controlli sull'osservanza delle disposizioni previste dal presente disciplinare, ai fini della tutela ambientale, sono effettuati dall'A.R.P.A.C. (Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania) e da tutti i soggetti preposti alle funzioni di controllo del territorio, nonché ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Il titolare e/o legale rappresentante del frantoio, il titolare del sito di spandimento e l'eventuale responsabile del contenitore di stoccaggio, sono tenuti a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso alle strutture ed ai siti interessati all'utilizzazione agronomica ed oggetto della comunicazione.

Gli addetti al controllo redigono un verbale o relazione che viene inviata al Sindaco del comune competente.

Ogni anno, entro il 31 ottobre, il Sindaco trasmette alla Regione (AGC Sviluppo Attività Settore Primario e AGC Tutela dell'Ambiente) una scheda di monitoraggio in formato cartaceo ed elettronico contenente il numero totale di comunicazioni e per ciascuna di esse: tipologia di frantoio da cui provengono le acque di vegetazione e/o le sanse umide; quantità di acque di vegetazione e/o

sanse umide utilizzate sul suolo; sito/siti di spandimento e relativa superficie impegnata; caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio.

Le modalità di svolgimento del monitoraggio dei suoli e delle acque sono previste nell'Allegato 3 del DM 6 luglio 2005 e dovranno interessare sia le acque che i suoli.

Per il monitoraggio sul suolo e sulle acque sarà individuato un congruo numero di siti di spandimento rappresentativi. Tale monitoraggio prevede la misurazione annuale di alcuni parametri chimico fisici del suolo e delle acque, nonché di alcuni parametri biochimici.

11) SANZIONI

L'inosservanza delle norme stabilite dalla presente disciplina tecnica è soggetta, a seconda della gravità della violazione, alle sanzioni di cui all'art. 8 della legge 574/96 e all'art. 59, comma 11 ter, del Decreto Legislativo 152/99 e successive modifiche ed integrazioni. Le sanzioni sono applicate dal Sindaco.

Inoltre il Sindaco, in caso di mancato rispetto dei criteri e delle norme tecniche previste dalla presente disciplina regionale, inclusi gli obblighi per i quali non sono previste sanzioni ai sensi delle succitate normative nazionali e visto l'art. 8, comma 1, del DM 6 luglio 2005, adotta i necessari provvedimenti per sospendere o limitare lo spandimento delle acque di vegetazione e/o delle sanse.